



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1898 del 2015, proposto da:
Maria Pina Casillo, Italia Ferraro, rappresentati e difesi dall'Avv. Italia Ferraro, con
domicilio eletto presso Alessandro Ferrara in Roma, viale Angelico, 78;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

al giudicato discendente dall'ordinanza di assegnazione somme del Tribunale
Ordinario di Roma emessa nell'ambito del procedimento n. r.g. 42033/2013,
depositata in data 30 aprile 2014, adottata in materia di equa riparazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 il consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espongono in fatto le odierne ricorrenti che a seguito di procedura esecutiva - proposta sulla base del titolo esecutivo costituito dal decreto della Corte di Appello di Napoli, avente ad oggetto la corresponsione di somme a titolo di equa riparazione - il Tribunale Ordinario di Roma, all'esito della procedura esecutiva iscritta al n. r.g. 42033/2013, ha emesso l'ordinanza di assegnazione, depositata in data 30 aprile 2014, per la somma di € 10.785,89 a favore della ricorrente Casillo oltre interessi legali sulla sorte capitale, e di € 216,80 per spese di precetto e € 820,00 per spese di esecuzione distratte a favore della ricorrente Ferraro quale procuratore antistatario. Nel rappresentare, a sostegno della proposta azione, che le ordinanze di assegnazione emesse nei confronti di una pubblica amministrazione nell'ambito di una procedura esecutiva hanno attitudine al giudicato e sono suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza, lamenta parte ricorrente la mancata esecuzione delle statuizioni contenute nella citata ordinanza, chiedendo la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze a dare ottemperanza alla predetta pronuncia mediante corresponsione di quanto dovuto, sollecitando a tal fine la nomina di un Commissario ad Acta che vi provveda in sua sostituzione. Chiede, inoltre, parte ricorrente la condanna dell'intimata Amministrazione al pagamento di una ulteriore somma per il ritardo nell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e) del c.p.a.

L'intimata Amministrazione delle Finanze si è costituita in giudizio con formula di stile.

Alla Camera di Consiglio del 6 maggio 2015 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

1 – Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale Ordinario di Roma, adottata all'esito della procedura esecutiva iscritta al n. r.g. 42033/2013, depositata in data 30 aprile 2014, per la somma di € 10.785,89 a favore della ricorrente Casillo oltre interessi legali sulla sorte capitale, e di € 216,80 per spese di precetto e € 820,00 per spese di esecuzione distratte a favore della ricorrente Ferraro quale procuratore antistatario.

Nel chiedere l'ottemperanza a tale statuizione, rappresenta, in particolare, parte ricorrente, la definitività della citata ordinanza e la mancata esecuzione a quanto ivi statuito, chiedendo la condanna dell'Amministrazione resistente a darvi esecuzione, nominando, per il caso di persistente inadempimento, un Commissario ad Acta che vi provveda in sua sostituzione.

Chiede, altresì, la ricorrente la condanna dell'intimata Amministrazione al pagamento di una ulteriore somma per il ritardo nell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e) del c.p.a.

2 - Così dato atto del contenuto del ricorso in esame, lo stesso va innanzitutto dichiarato procedibile, in quanto ritualmente notificato e depositato.

3 - Lo stesso va, inoltre, dichiarato ammissibile stante la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l'esecuzione, consistente in un'ordinanza di assegnazione somme adottata ai sensi dell'art. 553 c.p.c.

Ed infatti, per come affermato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, A.P., 10 aprile 2012, n. 2; Sez. V – ord. coll. 20 novembre 2013 n. 5484; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 22 gennaio 2013 n. 20), l'ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell'art.

553 c.p.c., emessa nei confronti di una pubblica amministrazione, avendo portata decisoria dell'esistenza, dell'ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante nonché attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva per decorso dei termini di impugnazione, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112 comma 3 lett. c) e art. 7, comma 2 c.p.a.

Posto che l'ordinanza di assegnazione del credito conclude la procedura esecutiva di espropriazione presso terzi, ha portata di accertamento del credito e, dunque, portata decisoria, laddove la stessa non sia eseguita i possibili rimedi esperibili sono un nuovo giudizio esecutivo civile o il giudizio di ottemperanza, e ciò in quanto, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza, vige una regola di piena alternatività, per il creditore, tra lo strumento dell'esecuzione forzata ordinaria e il rimedio del giudizio di ottemperanza di sentenze o atti equiparati del G.O. di condanna della P.A. al pagamento di somme di denaro (come nel caso di specie), potendo i due rimedi integrarsi e completarsi a vicenda, a seconda della concreta fattispecie processuale e sostanziale dedotta in giudizio, a garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi nei confronti della P.A., dovendo il giudizio di ottemperanza essere ammesso in relazione a qualsiasi giudicato del giudice ordinario, ivi compreso quello derivante da ordinanze di assegnazione aventi ad oggetto il credito vantato dal privato verso una pubblica amministrazione, accertato come esistente attraverso l'ordinanza di assegnazione, da cui discende un dovere di conformazione.

4 - Delibata, quindi, nel senso di cui sopra, l'ammissibilità del ricorso in esame, lo stesso deve essere dichiarato fondato quanto alla richiesta di esecuzione del giudicato alla luce della denunciata mancata ottemperanza alle relative statuizioni da parte dell'Amministrazione a tanto onerata mediante corresponsione delle somme ivi indicate.

Conseguentemente, in accoglimento del corrispondente capo di domanda di cui al ricorso, va ordinato al Ministero dell'Economia e delle Finanze di conformarsi al

giudicato discendente dall'ordinanza di assegnazione del Tribunale Civile di Roma adottata all'esito della procedura esecutiva iscritta al n. r.g. 42033/2013, depositata in data 30 aprile 2014, di cui in epigrafe, provvedendo, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, al pagamento a favore delle ricorrenti delle somme dovute ai sensi della predetta pronuncia, come sopra indicate.

Per l'ipotesi di inutile decorso del termine sopra indicato senza che l'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze abbia ottemperato al predetto ordine di pagamento, viene sin da ora nominato, quale Commissario ad Acta, il Dirigente responsabile della Filiale di Roma della Banca d'Italia con facoltà di delega ad un funzionario della medesima Filiale dotato di adeguata competenza, il quale dovrà provvedere ad istanza di parte, anche in via sostitutiva, entro il successivo termine di giorni 90 (novanta) dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato per provvedere al pagamento delle somme dovute, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.

5 - Con riguardo alla richiesta di applicazione della misura prevista dalla disposizione di cui all'art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo - secondo la quale il giudice "salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato" - ritiene il Collegio di doversi discostare dal precedente orientamento della Sezione, che merita di essere rivisitato sulla base delle seguenti considerazioni.

Giova rammentare che questa Sezione, unitamente ad una parte della giurisprudenza amministrativa, aveva inizialmente ritenuto che domanda di applicazione della **penalità di mora** non potesse essere accolta in caso di domande di esecuzione

del giudicato relative a sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro. Infatti, consistendo l'astreinte in un mezzo di coazione indiretta sul debitore, necessario in particolare quando si è in presenza di obblighi di facere infungibili, non era sembrato equo condannare l'Amministrazione al pagamento di ulteriori somme di denaro, perché in caso di ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria sono già previsti dalla legge gli interessi legali.

Tuttavia l'Adunanza Plenaria, nel risolvere il contrasto tra tale orientamento e quello favorevole all'applicazione generalizzata dell'astreinte, con la decisione n. 15 del 25 giugno 2014 ha ritenuto la comminatoria delle **penalità** di **mora** ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui all'art. 113 cod. proc. amm., ivi comprese quelle aventi per oggetto il pagamento di una somma di denaro. A tale pronuncia questa Sezione ha in un primo momento ritenuto di doversi adeguare applicando la **penalità** di **mora** anche in caso di condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, sia pure attraverso una quantificazione della stessa che, in concreto, tenesse conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica (ex multis, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 16 dicembre 2014, n. 12739).

Tuttavia un più meditato esame della decisione dell'Adunanza plenaria - svolto alla luce del protrarsi della crisi finanziaria mondiale e delle notorie difficoltà di bilancio dello Stato - ha indotto questa Sezione, con recenti pronunce (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 15 aprile 2015, n. 5466 e n. 5471) a valorizzare quella parte della predetta decisione (par. 6.5.1) nella quale è stato evidenziato che "la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di un'astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nonché al momento dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo".

Infatti - come evidenziato da una nutrita giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 23 gennaio 2015, n. 334; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 12 febbraio 2015, n. 1065; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 13 febbraio 2015, n. 442; T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 19 febbraio 2015, n. 308; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III-quater, 24 febbraio 2015, n. 3164) - la crisi della finanza pubblica giustifica, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte.

Del resto, come già evidenziato da questa Sezione (cfr. la già citata sentenza n. 12739/2014), tali ragioni ostative possono assumere rilievo anche quando non siano dedotte in giudizio, costituendo ormai fatti notori.

Deve, conseguentemente essere rigettata la domanda volta ad ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle **penalità di mora**.

6. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo in ragione della semplicità e della serialità della controversia, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Sezione Seconda

Definitivamente pronunciando sul ricorso N. 1898/2015 R.G., così statuisce:

- lo accoglie nel senso di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Economia e delle Finanze di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, al pagamento delle somme dovute alle ricorrenti in forza del giudicato discendente dal decreto in epigrafe indicato;

- nomina, per il caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione resistente oltre il predetto termine di 60 giorni, il Commissario ad acta, nella persona del Dirigente responsabile della Filiale di Roma della Banca d'Italia, affinché provveda, ad istanza di parte, in sostituzione dell'Amministrazione, entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, a dare corso al pagamento

delle somme dovute alle ricorrenti, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente;
- rigetta il ricorso quanto alla domanda di applicazione della misura prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo;
- condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 150,00 (centocinquanta).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)